



U.O.3

Ordinamenti e Istituzioni del sistema scolastico

Organico, reclutamento e mobilità personale scolastico

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm. ii;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm. ii.;

Visto il Decreto legge n. 126 del 29.10.2019 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/12/2019 n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’art. 4 della legge 03/05/1999 n. 124 e all’art. 1 comma 107 della legge 13/07/2015 n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lettera a), che prevede che all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, “*le parole «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali»*”;

Visto che la medesima normativa recita testualmente che: “*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti*”;

Vista l'O.M. n. 88 del 16.05.2024, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 71491 del 20.05.2024 che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;

Visto il D.D. prot. n. 398 del 09.07.2024 con il quale, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della predetta Ordinanza, è stata disposta, ai fini della valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti, l’individuazione di scuole polo per garantire uniformità nella valutazione delle istanze sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi;

Visti gli artt. 3, 4, 5 e 6 dell’O.M. 88/2024, circa i requisiti, specifici e generali, di ammissione;

Considerato che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. 88/2024 dispone che *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;

Visto l’art. 7, comma 8, dell’O.M. 88/2024 *“l’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”*;

Visto l’art. 8, comma 6, dell’O.M. 88/2024, con il quale in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria;

Visto il D.D. prot. n. 492 del 06.08.2024 ed i successivi D.D. prot. n. 532 del 16.08.2024, prot. n. 537 del 19.08.2024 e prot. n. 587 del 26.08.2024 con i quali sono state pubblicate le GPS della Provincia di Terni e le successive rettifiche;

Visto che per il biennio 2024-25/2025-26, il prof. GUERRINI Alberto, in ottemperanza all’art.7 dell’O.M. n°88/2024, ha presentato istanza di aggiornamento, nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) della provincia di Terni tra gli altri, su classe di concorso A060 1^ fascia e su classe di concorso A040 2^ fascia;

Considerato che il prof. GUERRINI Alberto è stato individuato con D.D. di questo Ufficio prot. n.620 del 03.09.2024 quale destinatario di incarico annuale a T.D. per la classe di concorso A040 - *Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche* da GPS 1^ fascia presso l’I.P.S.I.A. “S. Pertini” di Terni;

Acquisite agli atti le note prot.n. 826 e n. 827 del 15/01/2025 prodotte dal Dirigente scolastico dell'I.P.S.I.A. "S. Pertini" di Terni che decretano l'esclusione del prof. GUERRINI Alberto dalla classe di concorso A040 2^ fascia e dalla classe di concorso A060 1^ fascia per mancato riconoscimento della qualifica professionale (abilitazione) per l'esercizio della professione conseguita all'estero dal medesimo docente;

Rilevata la carenza del requisito del titolo di accesso, in ottemperanza all'art. 7, comma 8 dell'O.M. n°88/2024;

Visti gli atti di Ufficio;

dispone

per le motivazioni indicate in premessa e in ottemperanza agli artt. 7, comma 8, e art. 8, comma 6, dell'O.M. n° 88/2024, il deprezzamento dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) e dalle relative Graduatorie di Istituto della provincia di Terni, del prof. GUERRINI Alberto su classi di concorso A060 - **Tecnologia nella scuola secondaria di I grado** 1^ fascia e su classe di concorso A040 - **Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche** 2^ fascia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso le competenti Autorità giudiziarie.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Gilda Giancipoli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

- All'interessato a mezzo raccomandata A/R
- Ai Dirigenti scolastici della provincia di Terni
- Agli USR – Ambiti territoriali provinciali della Repubblica
- Alle OO.SS.
- Al Sito web e Albo



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni
